

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Seconda Civile**

composto dai signori magistrati:

Bartolomeo Quatraro

Marianna Galioto

Mauro Vitiello

presidente

giudice

giudice rel.

ha pronunciato il seguente

decreto

sulla segnalazione trasmessa ex art. 173 comma 2 l.f. dal Commissario giudiziale del concordato preventivo Formula Sport Group s.r.l.; all'esito dell'udienza odierna, sentito il liquidatore della società in concordato, nonché il delegato del commissario giudiziale, rileva quanto segue.

La segnalazione è stata motivata dal riscontro, effettuato dal commissario giudiziale nell'espletamento dei compiti inerenti alla sua funzione di controllo, del fatto che la relazione prevista dall'art. 161, comma terzo l.f., attestante la fattibilità del piano concordatario e la veridicità della contabilità e della documentazione prodotta a supporto della domanda di concordato, era stata redatta da professionista che non aveva i requisiti previsti dall'art. 28, secondo comma l.f., trattandosi di soggetto che in passato aveva ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione della Formula Sport Group s.r.l. e che risultava iscritto nell'elenco dei creditori della società ricorrente.

Nel disporre la comparizione della società in concordato avanti a sé, il tribunale ha chiesto che il commissario giudiziale valutasse la sussistenza dello stato di insolvenza, coerentemente al fatto che oggi, a seguito delle recenti modifiche legislative, il presupposto dell'apertura della procedura concordataria è lo stato di crisi, condizione che solo eventualmente coincide con lo stato di dissesto, potendo al contrario limitarsi ad integrare una diversa situazione di difficoltà finanziaria, non necessariamente prodromica allo stato di insolvenza.

In tale ultima ipotesi non potrebbe scattare l'automatismo previsto dall'art. 173 comma 2 l.f., ma soltanto l'adozione di un provvedimento di arresto della procedura, non seguito dalla dichiarazione di fallimento.

Ciò premesso va detto che, nel caso in esame, l'adozione o meno dei provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 173 l.f. dipende dalla soluzione al problema delle conseguenze connesse all'accertamento della carenza dei requisiti soggettivi richiesti per la redazione della relazione ex art. 161 comma 3 l.f.

In proposito sono sostenibili due tesi contrapposte: quella secondo cui la relazione in discorso costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di concordato, donde la conclusione che il vizio in esame si

risolverebbe nella carenza del detto presupposto; quella secondo cui la relazione integra un elemento di validità (regolarità) della domanda che nulla ha a che vedere con i presupposti di ammissibilità, da cui la conseguenza che il vizio della relazione integrerebbe una invalidità del ricorso che, non essendo sanzionata espressamente, non potrebbe che risolversi in una mera irregolarità.

E tale irregolarità dovrà ritenersi sanabile, oltre che nella fase dell'apertura della procedura, anche in una fase successiva alla stessa laddove, come nel caso in esame, il vizio venga evidenziato dopo l'adozione del decreto di ammissione.

Il tribunale opta per la seconda delle due tesi, tenuto conto di un argomento sistematico e di uno logico.

Sotto un profilo sistematico, dev'essere sottolineato come la relazione del professionista sia contemplata dalla normativa inerente alla domanda di concordato (art. 161) e non da quella inerente alle condizioni per l'ammissione alla procedura (art. 160): ciò induce a ritenere che il documento in parola sia un elemento cui si condiziona semplicemente la validità formale della domanda e non già la sostanziale ammissibilità del ricorso alla procedura di concordato, sostanziale ammissibilità cui ha riguardo (soltanto) l'art. 173 comma 2 l.f.

Sotto un profilo più squisitamente logico, pare evidente che la previsione che il ricorso introduttivo debba essere accompagnato da un'attestazione di fattibilità del piano e, a monte, di veridicità dei dati contabili, nulla possa avere a che vedere con requisiti sostanziali (quelli previsti dall'art. 160), che devono preesistere al deposito della domanda e che sembrerebbero oggi concretizzarsi, di fatto e soltanto, nella qualità di imprenditore non piccolo, nello stato di crisi e nella proposizione di un piano di ristrutturazione fattibile.

Da tale impostazione deriverebbe l'obbligo di provvedere ai sensi del secondo comma dell'art. 173 soltanto in presenza di una sostanziale non fattibilità del piano, che prescinde da carenze di natura formale, almeno sino a che tali ultime carenze non abbiano una ricaduta negativa sulla valutazione di fattibilità che continua ad incombere al c.g. e, in via mediata, al tribunale fallimentare.

Poiché nel caso in esame non v'è motivo di ritenere che la posizione soggettiva di incompatibilità propria del professionista che ebbe a redigere la relazione sia tale da infirmare la veridicità della relazione, quanto al suo contenuto di attestazione in merito alla ragionevolezza del piano concordatario, deve ritenersi che non sussistano i presupposti richiesti per l'adozione dei provvedimenti possibili ex art. 173, comma 2 l.f.

Pertanto, tenuto conto che l'impresa in concordato ha depositato una nuova relazione ex art. 161 comma 3 l.f., redatta da un professionista che, a differenza del precedente, ha tutti i requisiti soggettivi voluti dalla legge, l'irregolarità in questione deve ritenersi sanata.




Ne consegue che nessun concreto provvedimento deve essere preso a seguito della segnalazione del Commissario giudiziale.


p.q.m.


dichiara

non luogo a provvedere sulla segnalazione del Commissario giudiziale.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27.10.05.

  
Il giudice estensore

  
Il presidente



RICEVUTA COMUNICAZIONE OGGI

07/11/2005

